Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 *febbraio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
registro n. 21 *Difesa-Esercito, foglio n.* 219

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BASSANO Francesco di Vincenzo, classe 1914, da Strongoli (Catanzaro). — Nel corso di un duro assalto in terreno scoperto contro una posizione avversaria, si gettava con slancio verso il nemico alla testa del suo reparto trascinando con l'esempio i suoi uomini. Colpito mortalmente, prima di immolarsi per la causa della libertà, trovava la forza di incitare i suoi commilitoni e si rammaricava di non poter più contribuire alla lotta. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1944.

BARBERINI Pietro di Attilio, classe 1920, da Rimini. — Già distintosi in precedenti combattimenti, era di esempio al suo reparto per slancio aggressivo e per sprezzo del pericolo nel corso di un duro assalto contro una posizione nemica. Ferito mortalmente, trovava la forza di incitare i suoi commilitoni alla lotta e di dichiararsi fiero di immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona di Zagabria (Jugoslavia), 9 maggio 1945.

BEDINI Antonio fu Primo, classe 1909, da Serramazzoni (Modena). — Nel corso di un combattimento si lanciava verso un punto fortemente battuto dal fuoco nemico ove giaceva un commilitone ferito. Nel generoso tentativo trovava morte gloriosa per la causa della libertà dopo essere già stato ferito in un precedente fatto d'arme. — Nova Kapela (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

BOTTONI Massimo di Ferdinando, classe 1923, da Fallerone (Ascoli Piceno). — Volontario nelle file partigiane, si distingueva in numerose azioni per coraggio e spirito combattivo. Nel corso di un durissimo combattimento, primo fra tutti, si prodigava in reiterati assalti contro munite posizioni avversarie. Rimasto ferito, rifiutava di abbandonare la lotta finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza per la causa della libertà. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

CAPPIELLO Vito fu Michele, classe 1922, da Bitonto (Bari). — Comandante di squadra, si distingueva in precedenti azioni della lotta partigiana per spirito di sacrificio e per ardore combattivo. Nel corso di un accanito, vittorioso combattimento mentre, in un impeto di sublime eroismo, si lanciava all'assalto incitando i suoi uomini con l'esempio e con la parola, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Babin Dol - quota 98 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

CECERE Salvatore fu Giuseppe, classe 1920, da Montesarchio (Benevento). — Volontario nelle file partigiane, dopo essere evaso dalla prigionia tedesca, dava prova di indomito coraggio e di grande senso di abnegazione. Durante un durissimo combattimento, si sotituiva al porta-arma cadutogli al fianco e si portava nel punto ove maggiormente ferveva la lotta, da dove incitava i commilitoni finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Quota 279 (Jugoslavia), 25 aprile 1945.

CHERUBINI Giovanni di Paolo, classe 1915, da Seniga (Brescia). — Evaso dalla prigionia tedesca, raggiungeva una formazione partigiana nella quale dava prova di indomito coraggio e spirito di sacrificio. Porta-arma tiratore, nel corso di un durissimo attacco contro posizioni fortificate nemiche, si portava a breve distanza da un fortino che ostacolava l'avanzata del reparto. Incurante della violenta reazione avversaria, riduceva il nemico al silenzio con il fuoco preciso della sua arma automatica finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

CODUTTI Settimio di Giuseppe, classe 1924, da Torreano di Martignacco (Udine). — Riuscito ad evadere dalla prigionia, si univa ad una formazione partigiana distinguendosi, in diverse azioni, per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro combattimento, si lanciava all'assalto di una munita posizione nemica. Cadeva sul campo, colpito a morte, nell'atto di incitare i commilitoni a persistere nell'azione. Mirabile esempio di virtù guerriera e di fede nella causa della libertà. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

COLELLA Giovanni di Nicola, classe 1923, da Bari. — Evaso dalla prigionia tedesca, raggiungeva una formazione partigiana nella quale, come porta-arma tiratore, dava ripetute prove di indomito coraggio e grande senso di abnegazione. Nel corso di un combattimento mentre, primo fra tutti, si portava fin sotto le posizione nemiche per investirle col fuoco della sua arma automatica, veniva colpito al petto da una raffica di mitragliatrice. Noncurante delle ferite, incitava il suo porta-munizioni a sostituirlo ed a continuare la lotta. Giunto all'estremo delle sue forze decedeva sul campo dell'onore con il nome d'Italia sulle labbra. — Bresovac (Slavonia), 27 aprile 1945.

DELLA PASQUA Marino di Ernesto, classe 1922, da Borghi (Forlì). — Aiutante di sanità di una formazione partigiana, già distintosi in precedenti azioni per coraggio e per attaccamento al dovere, nel corso di un combattimento, si portava spontaneamente in posizione avanzatissima per recare soccorso ai feriti. Colpito a morte, nell'assolvimento del suo compito, trovava la forza di incitare i commilitoni alla lotta rifiutando ogni cura. Nobile esempio di virtù militari e di dedizione alla causa della libertà. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

DI CRISTINO Ciro di Francesco, classe 1919, da San Severo (Foggia). — Volontario nelle file partigiane, dava prova di coraggio e di spirito di sacrificio. Durante un violento combattimento, incitava, da una posizione avanzata, i commilitoni a resistere sul posto, malgrado la scarsità delle armi a disposizione. Ferito e rifiutatosi di andare al posto di medicazione, partecipava, primo fra tutti, ad un contrassalto del suo reparto finchè, giunto allo stremo delle forze, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. Luminoso esempio di virtù militari e di alto senso del dovere. — Bresovac (Slavonia), 27 aprile 1945.

ESPOSITO Raffaele di Pasquale, classe 1922, da Marigliano (Napoli). — Facente parte di squadra esploratori, si distingueva in numerosi combattimenti per dedizione e sprezzo del pericolo. Durante un furioso assalto contro una munita posizione avversaria, mentre, con nobile generosità, si lanciava su un terreno scoperto, veniva colpito mortalmente. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà trovava la forza di incitare i commilitoni a persistere nella lotta. — Babin Dol (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

FAILLA Giuseppe di Luigi, classe 1922, da Vercelli. — Passato tra i primi nelle file partigiane mentre si trovava in terra straniera (Jugoslavia), era di esempio per coraggio e spirito di sacrificio. Ferito in combattimento e colpito successivamente da una grave malattia, rifiutava due volte il rimpatrio per non abbandonare i commilitoni. Nel corso di un duro combattimento, mentre alla testa del suo plotone assaltava alcune postazioni avversarie, veniva mortalmente ferito alla testa ed alle gambe. Prima di immolare la sua giovane esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di incitare i suoi uomini alla lotta. — Fogniza - Travnik (Jugolavia), 12 luglio 1944.

GALATI Vito di Tommaso, classe 1921, da San Nicola da Crissa (Catanzaro). — Evaso dalla prigionia tedesca, raggiungeva una formazione partigiana nella quale, in qualità di porta-arma tiratore, dava prova di indomito coraggio e grande senso di abnegazione. Nel corso di un combattimento, dopo essere riuscito a portarsi fin sotto un fortino nemico e averlo investito con violento fuoco, veniva colpito mortalmente. Aveva ancora la forza di chiamare il suo porta-munizioni e di mormorargli, sull'arma abbracciata: « Ora è tua, non perderla ». Mirabile esempio di elevato senso del dovere. — Quota 279 (Jugoslavia), 25 aprile 1945.

GALLOTTA Giuseppe di Alfonso, classe 1921, da Alessandria della Rocca (Agrigento). — Volontario nelle file partigiane, si distingueva in numerose azioni per coraggio ed alto spirito combattivo. Nel corso di un durissimo combattimento, alla testa dei suoi commilitoni, si prodigava in reiterati furiosi assalti contro munite posizioni avversarie. Ferito, non desisteva dalla lotta finchè, nuovamente colpito, immolava la sua esistenza per la causa della libertà. Mirabile esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Majdan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

LOGOZZI Emilio di Vincenzo, classe 1910, da Stigliano (Matera). — Già distintosi in precedente vittoriosa azione per indomito coraggio e per attaccamento al dovere, durante un durissimo combattimento si prodigava — primo fra i primi — in reiterati assalti contro posizioni tenacemente difese dal nemico. Colpito a morte, trovava ancora la forza di incitare i commilitoni alla lotta. Luminoso esempio di completa dedizione alla causa della libertà. — Majdan - quota 214 (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANGELINI Mario di Carmine, classe 1920, da Fiamignano (Rieti). — Volontario nelle file partigiane si distingueva per coraggio e per spirito di sacrificio nel corso di numerosi combattimenti. Durante un assalto contro una munita posizione nemica, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Srem (Slavonia), 21 aprile 1945.

BOASSO Domenico di Claudio, classe 1923, da Racconigi (Cuneo). — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte delle file partigiane distinguendosi per coraggio e per spirito di sacrificio. Nel corso di un aspro combattimento, dopo aver partecipato alla conquista di una munita posizione avversaria alla testa dei suoi commilitoni, cadeva colpito a morte da una raffica di arma automatica mentre inseguiva il nemico in fuga. — Tovarnik (Jugoslavia), 6 dicembre 1944.

STERRORE Angelo fu Cosimo, classe 1919, da Faggiano (Taranto). — Ferito nel corso di un attacco contro una munita posizione nemica, non desisteva dal combattimento fino all'estremo delle forze, malgrado l'insistenza dei commilitoni; trovava anzi la forza di incitarli alla lotta prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

(4186)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1966, n. **367.**

Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

Art. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, un'aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

Art. 3.

All'atto del conferimeno della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro per la difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

Art. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

Art. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 maggio 1966, n. **368.**

Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e nuclei abitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1966 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai Comuni interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle località per le quali sia stata in precedenza accertata l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati, prescindendo dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente e senza effettuare nuovi accertamenti.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni.

I due terzi della somma stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle zone dichiarate economicamente depresse.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte, per lire 800 milioni, mediante prelevamento della somma corrispondente dal capitolo n. 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste) e, per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo n. 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche e materiale per disegnatori) del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 maggio 1966, n. **369**.

Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni.

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, in deroga alla citata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965; e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 maggio 1966, n. **370**.

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribu-

zione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilità.

La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, in base alla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base	Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispondersi in 13 quote)
fino a L. 2.499	L. 390.000
da L. 2.500 » » 3.499	» 435.500
» » 3.500 » » 4.999	» 481.000
» » 5.000 » » 6.499	» 526.500
» » 6.500 » » 7.999	» 572.000
» » 8.000 » » 9.999	» 617.500
» » 10.000 » » 11.999	» 637.000
» » 12.000 » » 14.999	» 676.000
» » 15.000 » » 17.999	» 695.500
» » 18.000 » » 23.999	» 721.500
» » 24.000 » » 29.999	» 747.500
» » 30.000 » » 41.999	» 767.000
» » 42.000 ed oltre	» 793.000 »

Art. 4.

Le pensioni dirette, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, applicando alla pensione in godimento, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione stessa, i coefficienti che seguono:

Anno di decorrenza	Coefficiente da applicare
1950	2
1951	1,93
1952	1,86
1953	1,79
1954	1,72
1955	1,64
1956	1,57
1957	1,50
1958	1,43
1959	1,36
1960	1,33
1961	1,29
1962	1,22
1963	1,12
1964	1,07

Art. 5.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1964, la misura della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sarà variata in eguale proporzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Analogamente si procederà ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qual volta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma avrà subito altra variazione in diminuzione o in aumento pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla revisione della misura delle pensioni, ai sensi del presente articolo, la variazione sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima revisione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, se la suddetta decorrenza sia, rispettivamente, posteriore o anteriore al 30 giugno.

Il decreto che stabilisce le variazioni indicherà i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione al sistema tecnico-finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

Art. 6.

All'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico ».

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:

coniuge;
figli;
genitori;
fratelli e sorelle;

« sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo ».

Art. 8.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei lavoratori.

Art. 9.

La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita:

a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.

Sono per altro escluse le seguenti voci:

compensi per festività e indennizzo ferie non godute;

assegni integrativi degli assegni familiari;

indennità rischio cassa;

indennità mezzi di trasporto;

rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;

riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;

ogni altra indennità o compenso di carattere eccezionale;

b) dagli assegni o compensi *ad personam* eccedenti la retribuzione contrattuale purchè corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.

Art. 10.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita:

1) dal totale degli elementi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sui quali è calcolato il contributo, relativi agli ultimi dodici mesi di servizio;

2) dagli elementi di cui alla lettera *b*) dell'articolo predetto, qualora risultino corrisposti almeno per il quinquennio precedente la cessazione dal servizio.

La misura degli elementi indicati al primo comma, punto 2) del presente articolo da prendere a base per il calcolo della pensione non potrà essere superiore a quella corrispondente alla media aritmetica dell'ultimo quinquennio, e, comunque, dovrà essere contenuta nel limite massimo del 10 per cento della retribuzione assoggettata a contributo ai sensi della lettera *a*) del precedente articolo 9, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio.

La predetta limitazione del 10 per cento non opera nei confronti di coloro che fruivano di compensi o assegni *ad personam* al 1° gennaio 1965, limitatamente all'importo in godimento a detta data e semprechè il datore di lavoro abbia denunciato la corresponsione dei compensi predetti insieme agli altri elementi retributivi pagando i relativi contributi.

Restano escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio.

L'esclusione di cui al precedente comma, in caso di promozione, non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità.

Art. 11.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio l'iscritto sia stato assente per aspettativa senza assegni per motivi di salute, si considera come ultima retribuzione, ai fini della pensione e delle prestazioni in capitale, la somma degli elementi retributivi indicati nel primo comma del precedente articolo 10 come se in tale periodo avesse avuto luogo la normale prestazione di lavoro. Il periodo di assenza si computa ai fini della anzianità utile per il calcolo della pensione e della prestazione in capitale.

Ai fini di cui al comma precedente debbono essere versati i contributi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato in servizio.

Art. 12.

Le prestazioni in capitale previste dall'articolo 11, punto secondo, del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 2121 del Codice civile.

Qualora all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore goda di assegni o compensi eccedenti la retribuzione contrattuale, l'onere delle prestazioni anzidette, nei limiti della retribuzione utile per il calcolo della pensione nella misura prevista dal precedente articolo 10, detratta la parte di competenza delle assicurazioni miste sulla vita, viene posto a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Per la differenza il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro che ha provveduto alla risoluzione del rapporto d'impiego. Il relativo importo verrà accreditato al Fondo di integrazione di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale

di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai periodi di omessa contribuzione.

La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo non coperto da contribuzione.

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro, o in sua vece il lavoratore stesso, ha facoltà di regolarizzare i periodi di cui al primo comma, anzichè con il versamento della riserva matematica, mediante il pagamento dei contributi determinati come stabilito dal successivo comma, semprechè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato speciale del Fondo. I contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alla retribuzione corrisposta al lavoratore alla data della richiesta di regolarizzazione.

Le condizioni e i termini per il versamento dei contributi saranno stabiliti dal Comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 14.

E' data facoltà all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza.

Le modalità e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente articolo 13.

I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non è stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalità ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorità militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato.

Art. 15.

Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui allo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. 371.

Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ».

Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. **372.**

Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Il contributo di riscatto di cui al precedente comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 373.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, nel comune di Ravello (Salerno).

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Castiglione del comune di Ravello (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 83. — VILLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1966.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 4 aprile 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle Lotterie nazionali, modificate con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle Lotterie nazionali, previsto dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 4 aprile 1965, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1.	Brusson (Aosta) - Asilo infantile . . .	0,55944 %
2.	Molina di Ledro (Trento) - Pia Casa dell'Incoronata per l'infanzia in frazione Biacesa	0,16783 %
3.	Capannori (Lucca) fraz. Tassignano - Scuola materna dell'Opera Pia « Sante Ghilarducci »	0,11189 %
4.	Montecatini Terme (Pistoia) - Istituto « Egidio Lari »	0,27972 %
5.	Pescia (Pistoia) - Casa di riposo « S. Domenico »	0,11189 %
6.	Loreto (Ancona) - Monastero delle Carmelitane Scalze dell'Annunciazione . .	0,55944 %
7.	Ficulle (Terni) - Casa Divina Provvidenza Riposo Vecchiaia	0,11189 %
8.	Roma - Dopolavoro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	1,11889 %
9.	Roma, via Crescenzio, 25 - Associazione Italiana Assistenza Spastici . . .	0,55944 %
10.	Castrocielo (Frosinone) - Istituto Sacra Famiglia « Villa Maria »	0,27972 %
11.	Palestrina (Roma) - Istituto Suore Franceschini Pia Casa della Carità . .	0,16783 %
12.	Frosolone (Campobasso) - Asilo Infantile	0,11189 %
13.	San Buono (Chieti) - Asilo Infantile	0,13986 %
14.	Castellammare di Stabia (Napoli) - Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re	0,44755 %
15.	Resina (Napoli) Oasi del SS. Sacramento	0,16783 %
16.	Bari - Villaggio del Fanciullo « S. Nicola »	0,27972 %

17. Taranto Figlie di Maria Ausiliatrice « Salesiane di S. Giovanni Bosco » 1,11889 %
18. Tiggiano (Lecce) Scuola Materna « Attilio Presicce » 0,11189 %
19. Montescaglioso (Matera) Scuola materna « Maria Immacolata » 0,11189 %
20. Diamante (Cosenza) fraz. Cirella Casa della Fanciulla « Battista Vaccaro » 0,13986 %
21. San Giovanni in Fiore (Cosenza) Asilo Infantile « Dott. E. Benincasa » 0,11189 %
22. Castelsardo (Sassari) Asilo infantile - Superiore Suor Carmela Porqueddu 0,27972 %
23. Acquavella (Salerno) Parrocchia di S. Michele Arcangelo 0,13986 %
24. Ancona Centro Giovanile G. S. Fulgor - Parrocchia SS. Cosma e Damiano » 0,13986 %
25. Arzana (Nuoro) Parrocchia di S. Giovanni Battista per la Casa del Fanciullo 0,13986 %
26. Ascoli Satriano (Foggia) Orfanotrofio Pompei 0,13986 %
27. Assisi (Perugia) Parrocchia S. Giovanni Battista in Pieve San Nicolò per le opere assistenziali . 0,13986 %
28. Bagheria (Palermo) Villaggio del Fanciullo S. Domenico Savio 0,13986 %
29. Castelleone di Suasa (Ancona) Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per l'Asilo infantile E. Gervasi 0,13986 %
30. Brindisi Confederazione raggruppamento profughi 0,13986 %
31 Cagli (Pesaro) Diocesi, per le opere sociali di assistenza 0,13986 %
32. Cagliari Pontificia opera di assistenza Onarmo 0,13986 %
33. Caltagirone (Catania) Orfanotrofio S. Luigi 0,13986 %
34. Calvi Risorta (Caserta) Istituto dottor Pietro Izzo 0,13986 %
35. Carrè (Vicenza) Asilo e Scuola Materna S. Pio X 0,13986 %
36. Casole d'Elsa (Siena) Parrocchia di S. Giovanni Battista in fraz. Mensano per l'Oratorio 0,13986 %
37. Castiglion del Lago (Perugia) Asilo Infantile « L. Modesti G. Pinto » in fraz. Gioiella 0,13986 %
38. Castiglion del Lago (Perugia) fraz. Pozzuolo - Asilo infantile parrocchiale Gino Galeotti 0,13986 %
39. Catania, via Carlo Forlanini, 88 Asilo-oratorio Scuola S. Giuseppe 0,13986 %
40. Catania Istituto S. Giuseppe delle Suore Serve della Divina Provvidenza 0,13986 %
41. Catania Opera Diocesana di Assistenza 0,13986 %
42. Cefalù (Palermo) Orfanotrofio Regina Elena 0,13986 %
43. Chiauci (Campobasso) Asilo infantile S. Domenico Savio . 0,13986 %
44. Chieti Villaggio del Fanciullo, direttore Don Ugo de Simeonibus 0,13986 %
45. Città di Castello (Perugia) Opere Pie Riunite Pres. F Monti . 0,13986 %
46. Cuneo Azienda autonoma di studi ed assistenza alla montagna per i Convitti alpini della Provincia 0,13986 %
47. Roma Fondazione Giuseppina Saragat 4,47558 %
48. Roma, via in Lucina, 10 Centro di Politica agraria 1.11889 %
49. Roma, via della Lungara, 10 - Centro Italiano Ricerche e Documentazioni (C.I.R.D.) 5,59448 %
50. Roma, via Federico Cesi, 30 - Centro di studi economico-sociali per la regione laziale 2,79724 %
51. Roma, via Cola di Rienzo, 28 - Federazione Italiana Associazioni Partigiane (F.I.A.P.) 0,55944 %
52. Bevagna (Perugia) Asilo infantile in frazione Cantalupo, presidente don Salvatore Flamini 0,55944 %
53. Bogliasco (Genova), via de Marchi, 10 Asilo infantile . 0,55944 %
54. Maddaloni (Caserta) Villaggio dei Ragazzi 0,55944 %
55. Napoli, salita Mauro n. 14 Orfanotrofio « S. Antonio La Palma » 0,55944 %
56. Dubino (Sondrio) fraz. Nuova Olonia - Opera Don Guanella Ricovero Madonna del Lavoro 1,67834 %
57. Milano Associazione anziani Ministeri finanziari 0,55944 %
58. Milano, via Freguglia, 2 Cesrel (Centro studi per la Regione lombarda) 1,11889 %
59. Milano Soc. Benefica « el salvadanée » 0,27972 %
60. Roma Associazione italiana per la tutela ed assistenza agli emigrati 0,55944 %
61. Roma Associazione nazionale finanzieri in congedo 0,55944 %
62. Roma, via dei Prefetti n. 8 - Associazione nazionale invalidi civili italiani 0,55944 %
63. Roma Centro italiano solidarietà sociale . . . 0,55944 %
64. Roma Dopolavoro Ministeri finanziari per il circolo sportivo . 0,27972 %
65. Verucchio (Forlì) Ospedale « B. V. Misericordia » (ECA) . 0,27972 %
66. Pistoia, via P. Antonelli, 307 - Casa della Provvidenza « Camposampiero » 0,55944 %
67. Pistoia, via F. Crispi, 13 - Centro Culturale « Piero Calamandrei » . 1,95806 %
68. Pistoia, via del Ceppo, 1 Associazione volontari italiani del sangue . . 0,55944 %
69. Roma, via Pisanella, 2 - Movimento « G. Salvemini » . . . . . 1,75107 %
70. Roma, via Benaco, 15 - Associazione nazionale famiglie fanciulli sub-normali . . 0,27972 %
71. San Marcello Pistoiese (Pistoia) Ospedale « L. Pacini » . 0,55944 %
72. Roma, via Monte della Farina, 64 - A.C.L.I. (Presidente centrale dott. Livio Labor) . 0,83917 %
73. Acquaformosa (Cosenza) Centro assistenza preventiva giovanile . . 0,83917 %

74. Matera - Diocesi per la colonia marina di Ginosa Marina (TA) . . . . . . 1,67834 %
75. Potenza - Diocesi per la colonia marina « Stella Maria » di Policoro . 1,67834 %
76. Potenza - Istituto Canossiano per sordomuti . . . . 1,11889 %
77. Roma - Dopolavoro Ministeri finanziari 16,78343 %
78. Roma - Federazione stampa italiana 1,39862 %
79. Roma - Croce Rossa Italiana . 2,79724 %
80. Roma - Opera nazionale maternità e infanzia . . . . 2,79724 %
81. Venezia - Ente conservazione gondola 1,11889 %
82. Roma - Istituto nastro azzurro . 0,55944 %
83. Roma - Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Presidenza centrale . . . 5,59448 %
84. Roma - A.I.C.S., Presidenza centrale 16,22398 %
85. Fregene (Roma) - Colonia marina dei dopolavori finanziari . . . . . 2,80746 %
86. Bologna, Strada Maggiore, 46 - E.N.S.I.S.S. - Ente Nazionale Scuole Italiane Servizio Sociale, Dir. dott.ssa Laura Castagnoli . . . . . 1,11889 %
87. Bologna, via Altabella, 6 - Opera diocesana per la conservazione e preservazione della fede Presidente S. E. Cardinale Giacomo Lercaro . . . . . . 0,55944 %
88. Bologna, via Altabella, 6 - Istituto sociale arcivescovile - Scuola superiore di scienze sociali, presidente S. E. Cardinale Giacomo Lercaro . . . . . . 0,55944 %
89. Bologna, via Altabella, 8 Opera diocesana di assistenza, presidente S. E. Cardinale Giacomo Lercaro . . . . . 0,55944 %
90. Bologna, via Altabella, 4 - Sodalizio della Madonna della Fiducia e dei SS. Giacomo e Petronio, presidente dott. Sergio Marsili . . . . 1,67834 %

Dato a Roma, il 15 aprile 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 182

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 10, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1959, numero 25198, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 51, foglio n. 100, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento, la Commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro il dott. ing. Marcello Felicori, ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1965, n. 5252, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1965, registro n. 15, foglio n. 32, con il quale il dott. ing. Giulio Ligi, ispettore generale del Genio civile è stato nominato membro della citata Commissione;

Considerato che l'ing. Felicori recentemente è stato destinato ad altro ufficio e che il dott. ing. Giulio Ligi, in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, incontra notevoli difficoltà per recarsi a Trento onde prendere parte alle riunioni della detta Commissione;

Vista la nota del Provveditorato alle opere pubbliche di Trento in data 24 gennaio 1965, n. 6221;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Carlo Via, ispettore generale del Genio civile e il dott. ing. Umberto Fragiacomo, ingegnere capo del Genio civile entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, sono nominati membri della Commissione di cui alle premesse rispettivamente in sostituzione del dott. ing. Giulio Ligi impossibilitato e dell'ing. Marcello Felicori destinato ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione succitata è attribuito al dott. ing. Carlo Via, ispettore del Genio civile e al dott. ing. Umberto Fragiacomo, ingegnere capo un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, numero 5.

Art. 3.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi all'uopo stanziati sull'apposito capitolo di bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1966
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 108

(4601)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni complessi arborei e località paesistiche in comune di Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 marzo 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcuni complessi arborei e località paesistiche in comune di Jesi (Ancona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione — corredato di un elenco aggiuntivo, descrittivo dei predetti immobili — è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Jesi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, per i motivi sottoelencati:

località Piccitù - comprendente numerose querce situate lungo il bordo della strada vicinale che va dall'incrocio con la via Piccitù sino al sanatorio. Costituisce un quadro naturale suggestivo e caratterisico, visibile dai colli circostanti e dalla nuova zona della città di Jesi;

località Tabano - comprendente la discesa di Tabano sino al ponte dei Cappuccini Vecchi, tratto della strada sotto il cimitero di Tabano, tratto per una lunghezza di circa 400 metri dall'incrocio con la provinciale Ostrense, strada vicinale sotto Tabano dall'incrocio con la detta via sino alla Chiesa, strada vicinale Cappuccini Vecchi a partire da circa 200 metri dal ponte per una lunghezza di circa 300 metri. Lungo i predetti tronchi stradali numerosissime querce di alto fusto caratterizzano il colle Tabano con le circostanti zone limitrofe, visibile da numerosi punti del territorio e dalle nuove strade della zona di sviluppo della città;

località Santa Lucia - comprendente il tratto di strada comunale che inizia a circa 500 metri dal retro del cimitero principale e termina sul confine con il comune di Monsano. Detta strada è caratterizzata da numerosissime secolari querce e da alcuni pini che costituiscono in alcuni punti una folta coltre verde, quadro naturale visibile dalla provinciale Ostrense;

località Paradiso sulla strada provinciale Jesi-Ostra Vetere alcuni tratti, e precisamente in prossimità della villa Carloni e lungo la stradina che porta alla fonte del Palo, sono caratterizzati il primo da un gruppo di pini e la seconda da numerose querce che contribuiscono alla bellezza del paesaggio;

località Coppetella comprendente un tratto della strada Coppetella principale, a metà circa tra le ville Carotti e Honorati, della lunghezza di circa 400 metri, tratto della strada comunale Coppetella II iniziante a circa metri 450 dalla sponda del fiume per una lunghezza di circa 200 metri. Numerosissime querce secolari con eccezionali elementi per grandezza del fusto e ampiezza della chioma costituiscono un quadro naturale di notevole interesse visibile dalla strada nazionale, dalla strada ferrata e dalla zona del colle Pacifico;

località colle Pacifico - comprendente: *a*) la località detta Bisciaro sulla sponda destra del fiume Esino, a contatto del confine con il comune di Agugliano, con folta selva di essenze diverse lungo detta sponda; *b*) bordi della strada comunale « Colle Pacifico » con numerosissime querce visibili dalla strada nazionale, dalla ferrovia e dalla parte est della città;

località Roncaglia costituita da un gruppo di querce lungo i bordi della strada comunale Cartiere Vecchie, per un tratto di circa m. 200 che inizia a circa 400 metri dal passaggio a livello. Quadro naturale di notevole interesse paesaggistico visibile dalla strada nazionale e dalla ferrovia;

località Montegranale comprendente il tratto di strada comunale che circonda il colle omonimo. Numerose querce e alberi di alto fusto caratterizzano un quadro naturale visibile da tutto il territorio comunale;

località Pian del Medico comprendente filari di cipressi lungo la strada nazionale (già provinciale Pia) all'altezza della villa Tantucci. Caratteristica cornice al paesaggio locale;

località Gangalia - è caratterizzata dal fosso Cifaroni che nasce dai calanchi di Gangalia e, attraverso il Pian del Medico, sfocia sulla sponda destra del fiume Esino. Comprende numerose querce e piante di alto fusto di essenze diverse costituenti quadro visibile dalla città;

località Castel Trosino - comprende il tratto di strada all'incrocio con il fosso Torre, per la lunghezza di circa 200 metri ove numerose querce costituiscono un quadro naturale visibile dalla ex provinciale Iesina;

località Colle del quartiere Carducci località nel perimetro urbano comprendente lo spazio di proprietà comunale di circa un ettaro con numerose querce che caratterizzano una zona verde visibile dal centro urbano;

località Montelatiero - al confine con il comune di Monsano comprende un tratto di circa 500 metri dal confine con numerose querce che costituiscono un quadro naturale di notevole interesse;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Jesi (Ancona), costituite dai complessi arborei e località paesistiche come sopra descritte, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Jesi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

JESI (Ancona) - Vincolo di complessi arborei e di località paesistiche.

Elenco aggiuntivo descrittivo delle località comprese nel verbale n. 22 del 12 marzo 1960 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

1) località Piccitù — comprendente numerose quercie situate lungo il bordo della strada vicinale che va dall'incrocio con la via Piccitù sino al sanatorio. Costituisce un quadro naturale suggestivo e caratteristico visibile dai colli circostanti e dalla nuova zona della città di Jesi;

2) località Tabano — comprendente la discesa di Tabano sino al ponte dei Cappuccini Vecchi, tratto della strada sotto il cimitero di Tabano, tratto per una lunghezza di circa 400 metri dall'incrocio con la provinciale Ostrense, strada vicinale sotto Tabano dall'incrocio con la detta via sino alla Chiesa, strada vicinale Cappuccini Vecchi a partire da circa m. 200 dal Ponte per una lunghezza di circa m. 300. Lungo i predetti tronchi stradali numerosissime quercie di alto fusto caratterizzano il colle Tabano con le circostanti zone limitrofe, visibile da numerosi punti del territorio e delle nuove strade della zona di sviluppo della città;

3) località Santa Lucia — comprendente il tratto strada comunale che inizia a circa m. 500 dal retro del cimitero principale e termina sul confine con il comune di Monsano. Detta strada e caratterizzata da numerosissime secolari quercie e da alcuni pini che costituiscono in alcuni punti una folta coltre verde, quadro naturale visibile dalla provinciale Ostrense;

4) località Paradiso — sulla strada provinciale Jesi-Ostra Vetere alcuni tratti, e precisamente in prossimità della villa Carloni e lungo la stradina che porta alla fonte del Palo, sono caratterizzati il primo da un gruppo di pini e la seconda da numerose quercie che contribuiscono alla bellezza del paesaggio;

5) località Coppetella — comprendente un tratto della strada Coppetella principale, a metà circa tra le ville Carotti e Honorati, della lunghezza di circa m. 400, tratto della strada comunale Coppetella II iniziante a circa m. 450 dalla sponda del fiume per una lunghezza di circa m. 200. Numerosissime quercie secolari con eccezionali elementi per grandezza del fusto e ampiezza della chioma costituiscono un quadro naturale di notevole interesse visibile dalla strada nazionale, dalla strada ferrata e dalla zona del colle Pacifico;

6) località Colle Pacifico — comprendente: *a*) la località detta Bisciaro sulla sponda destra del fiume Esino, a contatto del confine con il comune di Agugliano, con folta selva di essenze diverse lungo detta sponda; *b*) bordi della strada comunale «Colle Pacifico» con numerosissime quercie visibili dalla strada nazionale, dalla ferrovia e dalla parte est della città;

7) località Roncaglia — costituita da un gruppo di quercie lungo i bordi della strada comunale Cartiere Vecchie, per un tratto di circa m. 200, che inizia a circa m. 400 dal passaggio a livello. Quadro naturale di notevole interesse paesaggistico visibile dalla strada nazionale e dalla ferrovia;

8) località Montegranale — comprendente il tratto di strada comunale che circonda il Colle omonimo. Numerose quercie e alberi di alto fusto caratterizzano un quadro naturale visibile da tutto il territorio comunale;

9) località Pian del Medico — comprendente filari di cipressi lungo la strada nazionale (già provinciale Pia) all'altezza della villa Tantucci. Caratteristica cornice al paesaggio locale;

10) località Gangalia — è caratterizzata dal fosso Cifaroni che nasce dai calanchi di Gangalia e, attraverso il Pian del Medico, sfocia sulla sponda destra del fiume Esino. Comprende numerose quercie e piante di alto fusto di essenze diverse costituenti quadro visibile della città;

11) località Castel Trocino — comprende il tratto di strada all'incrocio con il fosso Torre per la lunghezza di circa m. 200 ove numerose quercie costituiscono un quadro naturale visibile dalla ex provinciale Iesina;

12) località Colle del quartiere Carducci — località nel perimetro urbano comprendente lo spazio di proprietà comunale di circa un ettaro con numerose quercie che caratterizzano una zona verde visibile dal centro urbano;

13) località Montelatiero — al confine con il comune di Monsano comprende un tratto di circa m. 500 dal confine con numerose quercie che costituiscono un quadro naturale di notevole interesse.

(4737)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Dobbiaco.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Dobbiaco;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Dobbiaco, come segue:

Direzione di atterraggio: 90°-270°;
Lunghezza di atterraggio: metri 980,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 1.222,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E: metri 1.223,05 s.l.m.
Testata O: metri 1.212,06 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Maniago.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Maniago;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Maniago, come segue:

Direzione di atterraggio: 170° - 350°;
Lunghezza di atterraggio: metri 1.700,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 250,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.S.E.: metri 237,33 s.l.m.
Testata N.N.O.: metri 257,37 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4679)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Belluno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Belluno;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Belluno, come segue:

Direzione di atterraggio: 52° - 232°;
Lunghezza di atterraggio: metri 840,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 378,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.E.: metri 379,86 s.l.m.
Testata S.O.: metri 374,70 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4674)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Vipiteno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Vipiteno;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Vipiteno, come segue:

Direzione di atterraggio: 310° - 130°;
Lunghezza di atterraggio: metri 1.000,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 941,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.E.: metri 940,32 s.l.m.
Testata N.O.: metri 941,04 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Casale Monferrato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Casale Monferrato;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Casale Monferrato, come segue:

Direzione di atterraggio: 360° - 180°;
Lunghezza di atterraggio: metri 800,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 115,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N: metri 116,00 s.l.m.
Testata S: metri 114,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Parma.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Parma;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Parma, come segue:

Direzione di atterraggio: 21° - 201°;
Lunghezza di atterraggio: metri 850,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 50,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata NNE: metri 47,00 s.l.m.
Testata SSO: metri 53,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ferrara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Ferrara;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Ferrara, come segue:

Direzione di atterraggio: 115° - 295°;
Lunghezza di atterraggio: metri 99,00;
Livello medio dell'aeroporto: metri 5,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E: metri 5,16 s.l.m.
Testata O: metri 5,04 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Vercelli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Vercelli;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Vercelli, come segue:

Direzione di atterraggio: 90° - 270°;

Lunghezza di atterraggio: metri 800,00;

Livello medio dell'aeroporto: metri 130,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E: metri 130,90 s.l.m.

Testata O: metri 130,10 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pinerolo (Torino);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di edilizia che in essa sorge, mentre d'altra parte costituisce per lo abitato di Pinerolo una cornice di valore estetico, e tradizionale;

Decreta:

La zona della Collina pinerolese sita nel territorio del comune di Pinerolo (Torino) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

via della Cittadella (dall'incrocio con viale della Rimembranza all'incrocio con la strada comunale di Costagrande);

strada comunale di Costagrande (da incrocio con via della Cittadella a strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia);

strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia;

strada comunale di Santa Lucia (da strada privata suddetta a strada allacciante la strada di Santa Lucia alla via Paolo Boselli);

strada allacciante la strada comunale di Santa Lucia alla via Paolo Boselli;

via Paolo Boselli;

viale della Rimembranza (dalla via Paolo Boselli all'incrocio con la via della Cittadella).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Pinerolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della riunione del 29 marzo 1962

L'anno 1962, addì 29 del mese di marzo, alle ore 15,15, previa regolare convocazione, si è riunita in Pinerolo la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare del seguente ordine del giorno.

PINEROLO - Estensione di vincolo paesistico sulla Collina pinerolese.

(*Omissis*).

I componenti la Commissione ed il vice sindaco di Pinerolo dott. Guido Rizzi, si trovano all'ora stabilita in viale della Rimembranza ai margini della zona interessata.

Constatata la presenza del numero legale, la Commissione inizia l'esame della planimetria, da cui risulta che la zona per la quale si propone il vincolo è compresa nel seguente perimetro:

via della Cittadella (dall'incrocio con viale della Rimembranza all'incrocio con la strada comunale di Costagrande);

strada comunale di Costagrande (da incrocio con via della Cittadella a strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia);

strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia;

strada comunale di Santa Lucia (da strada privata suddetta a strada allacciante la strada di Santa Lucia alla via Paolo Boselli);

strada allacciante la strada comunale di Santa Lucia alla via Paolo Boselli;

via Paolo Boselli.

viale della Rimembranza (dalla via Paolo Boselli all'incrocio con la via della Cittadella).

La zona è costituita da un declivio che inizia da via Boselli e viale della Rimembranza e sale circa a mezza costa della Collina pinerolese.

Una fascia inferiore dei terreni è attualmente caratterizzata da costruzioni di volume modesto del tipo villino con giardino e piccoli orti; la fascia superiore è ancora per lo più libera da costruzioni, fatta eccezione per alcuni fabbricati di carattere rurale, ed è tenuta verde, a prati e a vigne.

La Commissione, ai fini di acquisire più completi elementi di giudizio, stabilisce di percorrere il perimetro e di esaminare da un punto di belvedere, situato sulla sommità della collina, l'ambiente che si vorrebbe vincolare.

Lasciato pertanto il viale della Rimembranza, la Commissione attentamente esamina anche da monte la zona in oggetto.

Dopo gli interventi sull'argomento del presidente comm. Ratti, del soprintendente prof. Chierici e degli altri membri della Commissione, sentite le osservazioni ed i chiarimenti del vice sindaco, si ritiene all'unanimità che il sopraluogo abbia confermato la sostanziale necessità di tutelare la zona in argomento e pertanto la Commissione esprime parere favorevole alla imposizione del vincolo.

A conclusione del sopraluogo la Commissione decide quindi quanto segue.

Considerato che:

la zona del territorio del comune di Pinerolo compresa fra le seguenti coerenze:

via della Cittadella (dall'incrocio con viale della Rimembranza all'incrocio con la strada comune di Costagrande);

strada comunale di Costagrande (da incrocio con via della Cittadella a strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia);

strada comunale di Santa Lucia (da strada privata suddetta a strada allacciante la strada Santa Lucia alla via Paolo Boselli);

strada allacciante la strada comunale di Santa Lucia alla via Paolo Boselli;

via Paolo Boselli;

viale della Rimembranza (dalla via Paolo Boselli all'incrocio con la via della Cittadella);

e riportata nella planimetria allegata al presente verbale, rappresenta un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di edilizia che in essa sorgono, mentre d'altra parte costituisce per l'abitato di Pinerolo una cornice di valore estetico e tradizionale, compiuto un accurato esame sopraluogo, esaurientemente trattato l'argomento, la Commissione delibera la inclusione della zona stessa negli elenchi delle località della provincia di Torino assoggettati o da assoggettarsi ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Pinerolo, addì 29 marzo 1962

Il presidente: G. RATTI

Il segretario: A. PARMEGGIANI

(4735)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1966.

Nuova misura dei canoni e dei contributi dovuti dagli armatori delle navi mercantili, a decorrere dal 1° gennaio 1966, alle Società Sirm e Telemar, concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, che determina i contratti tipo A, A1, B e C regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e stabilisce norme per la revisione delle tariffe;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, che approva le tabelle dei contributi iniziali tipo A, A1, B e C ed in particolare il disposto del relativo art. 4;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956, per la revisione dei canoni per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308, del 3 dicembre 1962, con il quale furono aumentati del 12 %, a partire dal 1° gennaio 1962, i contributi iniziali e i canoni dei contratti tipo A, A1, B e C vigenti al 31 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1964, con il quale furono aumentati del 7,50%, a partire dal 1° gennaio 1963, i contributi iniziali e i canoni dei contratti tipo A, A1, B e C vigenti al 31 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964, con il quale i canoni e i contributi stessi furono aumentati del 25 % a partire dal 1° gennaio 1964;

Viste le lettere delle Società S.I.R.M. e TELEMAR, rispettivamente in data 22 e 23 novembre 1965, con le quali le Società stesse chiesero al Ministero P.T. la revisione annuale dei contributi e dei canoni suddetti per l'anno 1966;

Visto i decreti ministeriali 5 aprile 1962, e 15 febbraio 1966, contenenti modificazioni nella composizione della Commissione chiamata, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, a dare il parere sulla determinazione dei contributi e dei canoni relativi ai citati contratti A, A1, B e C;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella riunione del 25 marzo 1966;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi iniziali di primo impianto e i canoni di noleggio e manutenzione di cui alle premesse sono aumentati, a partire dal 1° gennaio 1966, nella misura del 18,75 %.

Roma, addì 15 maggio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Settimo San Pietro (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 dicembre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica in comune di Settimo San Pietro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al confine sud-est della zona predetta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa:

Riconosciuto che l'area in questione ha notevole interesse pubblico perchè, con i terreni tuttora allo stato naturale variamente coltivati, siti in primo piano con lo sfondo dei colli di Cuccuru Nuraxi costituisce un quadro naturale di grande bellezza nonchè un vastissimo panorama visibile dalla piazza antistante la parrocchiale;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Settimo San Pietro (Cagliari), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada provinciale Selargius-Settimo, strada comunale della Stazione, ferrovia Cagliari-Mandas ed i confini delle particelle incluse nel perimetro numeri 253, 324, 352, 379, 661 e 686, raccordando con linee rette i confini delle medesime, secondo la planimetria allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Settimo San Pietro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del 12 dicembre 1964

(*Omissis*).

L'arch. Salinas dopo aver illustrato, sulla carta, la località del comune di Settimo San Pietro, su indicazioni del sindaco ne indica così i confini: strada provinciale Selargius-Settimo San Pietro; strada comunale; strada ferroviaria Cagliari-Mandas e le particelle 686, 661, 379, 377, 359, 352, 329, 324, 253, tutte incluse nel perimetro, per la seguente motivazione: « Panorama vastissimo che si estende a valle del belvedere antistante la chiesa parrocchiale verso i colli di Cuccuru Nuraxi ».

(*Omissis*).

Il presidente: sen. Luigi CRESPELLANI

Il segretario: Virgilio CUBEDDU

(4736)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale dei trasporti e del magazzinaggio - Manutenzione degli impianti - Strumenti di misura e pesatura per magazzini - Imballaggi per magazzini - TRAMAG », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale dei trasporti e del magazzinaggio - Manutenzione degli impianti - Strumenti di misura e pesatura per magazzini - Imballaggi per magazzini - TRAMAG » che avrà luogo a Padova dal 13 al 18 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(4564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex scolo consorziale nei comuni di Padova e Selvazzano.

Con decreto 30 aprile 1966, n. 784/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex scolo consorziale segnato nel catasto del comune di Padova - Sezione *C.* al foglio V, mappali 83 ½ (Ha. 0.01.10) e 28 ½ (Ha. 0.08.00) e nel catasto del comune di Selvazzano (Padova), al foglio XXIV, mappali 61 ½ (Ha. 0.01.10); 17 ½ (Ha. 0.04.90); e 69 ½ (Ha. 0.03.10), di complessivi (Ha. 0.18.20) ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 13 giugno 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4709)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del vallone San Nicola in comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Con decreto 30 aprile 1966, n. 785/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del vallone San Nicola, segnato nel catasto del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), sezione Fiumara, al foglio 6, mappale 534 ½, di mq. 300 (trecento) ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 dicembre 1962, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4716)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Armo in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 30 prile 1966, n. 786/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Armo, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 17, particelle 9 ½ (mq. 3400); 9 ¹/₃ (mq. 110) e 13 ¹/₂ (mq. 2440) di complessivi mq. 5950 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 gennaio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4717)

Deviazione di un tratto del torrente Truscera ricadente nei comuni di Castelluccio Inferiore e Viggianello (Potenza) nonchè nel comune di Laino Borgo (Cosenza).

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1966, al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 342, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 60 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la deviazione di un tratto del torrente Truscera, ricadente nei comuni di Castelluccio Inferiore e Viggianello (Potenza) nonchè nel comune di Laino Borgo (Cosenza) in conformità del progetto redatto a cura dell'Enel, Compartimento di Napoli, in data 15 maggio 1965 che fa parte integrante del decreto stesso.

(4718)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1966, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla ditta Albani Raffaella avverso il decreto 28 maggio 1963, n. 2437, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ha approvato il piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino. (Avellino).

(4840)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1966 il dott. Ferdinando Bilotti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Amedeo Stangherlin, dimissionario.

(4733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 46-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 46-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Fratelli Corbetta, con sede in Milano, via Bazzini n. 13.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei diciotto analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(4859)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 393-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 393-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Maini Leopoldo, con sede in Vicenza, via Fiume n. 29-A.

(4860)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 402-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 402-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dalla Montà Italo, con sede in Vicenza, via del Cavalcavia n. 45.

(4861)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. De Nittis », di Barletta, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari, n. 7882/S - Div. 2ª in data 4 aprile 1966, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. De Nittis », di Barletta, viene autorizzata ad accettare — con atto del notar Erminio Laurora, n. 21953 di repertorio del 15 febbraio 1966 — la donazione di nominali L. 1.800.000 in titoli di Stato fatta dalla prof.ssa Angela Dimatteo ved. Dicorato per l'istituzione di tre premi annui di studio da intitolarsi al nome del « prof. Savino Dicorato ».

(4741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 10 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,204	624,20	624,20	624,20	624,20	624,20	624,20	624,20	624,20	624,22
$ Can.	579,36	579,50	579,15	579,25	579,10	579,30	579.40	579,40	579,30	579,30
Fr. Sv.	144,666	144,67	144,67	144,665	144,60	144,67	144,6575	144,70	144,67	144,65
Kr. D.	90,17	90,20	90,28	90,24	90,20	90,17	90,245	90,20	90,17	90,17
Kr. N.	87,20	87,22	87,24	87,22	87,18	87,20	87,215	87,25	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,07	121,10	121,10	121.085	121,05	121,11	121,08	121,10	121,11	121,20
Fol.	172,53	172,56	172,55	172,54	172,50	172,56	172,535	172,50	172,56	172,50
Fr. B.	12,547	12,545	12,5450	12,54625	12,54	12,54	12,5435	12,55	12,54	12,545
Franco francese	127,39	127,39	127,455	127,375	127,37	127,37	127,385	127,40	127,37	127,38
Lst.	1740,41	1740,50	1740,60	1740,40	1740,50	1739,85	1740,40	1740 —	1739,85	1739,50
Dm. occ.	155,69	155,75	155,80	155,765	155,73	155,69	155,76	155,65	155,69	155,75
Scell. Austr.	24,167	24,165	24,17	24,16375	24,15	24,14	24,1625	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,73	21,72	21,75	21,71	21,78	21,74	21,7125	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,41125	10,42	10,40	10,411	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 10 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	107,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,20
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	144,661
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	87,217
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	172,537
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,38
1 Lira sterlina	1740,40
1 Marco germanico	155,762
1 Scellino austriaco	24,163
1 Escudo Port.	21,711
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1966, registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 luglio 1965 dal ragioniere r. a. Piras Mario avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui il medesimo è portatore contenuto nel processo verbale n. 131/65 in data 25 marzo 1965 della Commissione sanitaria di appello per l'Aeronautica militare.

(4858)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cherasco, con sede in Cherasco (Cuneo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 novembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1960, relativo alla nomina del dott. rag. Alberto Giletta a commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il dott. Giletta è deceduto, e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Chiesa è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4921)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO

Concorso per titoli a venticinque premi-acquisto

Art. 1.

E' indetto un concorso per venticinque premi-acquisto, dell'importo di L. 400.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esso affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che conseguiranno la laurea presso le Università e gli Istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1964-65 e nelle sessioni estive o autunnali dell'anno accademico 1965-66.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio, in triplice copia od entro e non oltre il 15 dicembre 1966, la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio.

Un funzionario addetto al Ministero del bilancio eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata dal Ministro per il bilancio, con apposito decreto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della Commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministro ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alla lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della Commissione, presentino un particolare interesse ai fini della Programmazione economica.

Roma, addì 1° marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1966
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 378

(4846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale del comune di Como della classe prima;

Considerato, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del segretario generale titolare;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Como della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali:

b) i segretari provinciali:

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 30 luglio 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di rivevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice i due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e delle cancellazioni dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c)* devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale essi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4817)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfeta (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Bello dott. Pietro . . . . . punti 86,59 su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 77,95 »
3. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 77,69 »
4. De Filippi dott. Filippo . . . . » 76,90 »
5. Grimaldi dott. Sisto . . . . . » 76,52 »
6. Lebuis dott. Assuero . . . . punti 75,79 su 132
7. Mistrangelo dott. Pio . . . . . » 75,60 »
8. Feruzza dott. Antonino . . . . . » 75,07 »
9. Buono dott. Raffaele . . . . . » 74,79 »
10. Calistri dott. Umberto . . . . . » 74,72 »
11. Manfredi dott. Francesco . . . . » 74,22 »
12. Romano dott. Francesco . . . . » 74,14 »
13. Galli Emilio . . . . » 73,76 »
14. Cormio dott. Salvatore . . . . . » 73,16 »
15. Zingaretti dott. Vincenzo . . . . » 73,13 »
16. De Palma dott. Luigi . . . . . » 72,90 »
17. Coverlizza dott. Mario . . . . . » 72,72 »
18. Pasquale dott. Giusto . . . . . » 72,68 »
19. Albano dott. Benedetto . . . . . » 72,19 »
20. Piizzi dott. Tommaso . . . . . » 71,93 »
21. Mendillo dott. Alfredo . . . . . » 71,70 »
22. Fedele dott. Antonino . . . . . » 71,50 »
23. Visioli dott. Lino . . . . . . » 71,20 »
24. Martone dott. Pasquale . . . . » 71,18 »
25. De Cata dott. Carlo . . . . . » 71,09 »
26. Spani dott. Tommaso . . . . . » 71,06 »
27. Magli Francesco . . . . . . » 71 — »
28. Pittà dott. Giuseppe . . . . . » 70,96 »
29. Pace dott. Domenico . . . . . » 70,95 »
30. Scalia dott. Benedetto . . . . . » 70,36 »
31. Di Campo dott. Michele . . . . » 70,02 »
32. Petronio Bartolomeo . . . . . » 70 — »
33. Bartelloni dott. Manlio . . . . . » 69,36 »
34. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 69,10 »
35. Salzano dott. Antonio . . . . . » 69 — »
36. Lisi dott. Antonio . . . . . . » 68,98 »
37. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 68,57 »
38. Frosini Guido . . . . » 68,16 »
39. Atenasio Antonino . . . . . . » 68 — »
40. Mastrangelo Domenico . . . . . » 67,80 »
41. Preteroti Bruno . . . . . . » 67,66 »
42. Di Stefano Ruggiero . . . . . » 67,50 »
43. Caizzi Gaetano . . . . » 67,33 »
44. Suglia dott. Nicola . . . . . . » 67,27 »
45. Crisopulli dott. Domenico . . . . » 66,52 »
46. Milano Alberto . . . . . . » 66,50 »
47. Gasponi Vittorio . . . . . . » 66,10 »
48. Pettinicchio dott. Matteo . . . . » 66 — »
49. Montagano Mario . . . . . . » 65,58 »
50. Trapani Leopoldo . . . . . . » 65,56 »
51. Pastore dott. Ettore . . . . . » 64,31 »
52. Amerise Gaetano . . . . . . » 63,66 »
53. Bruschi dott. Vinicio . . . . . » 63,64 »
54. Sallustio dott. Vito . . . . . » 63,50 »
55. Tobia Pietro . . . . » 61,50 »
56. Perruggino Giovanni . . . . . » 59,66 »
57. Boianelli dott. Fernando . . . . » 56,23 »
58. Di Giovine dott. Gaetano . . . . » 56,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4819)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di vice ispettrice di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto successivo, registro n. 28 Interno, foglio n. 221, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Ravà prof. Tito, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Perugia;

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bottino dott. Carmine, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Il dott. Francesco Stranges, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti con voto consultivo, il signor Pierino Fiorellino, interprete, per la prova obbligatoria della lingua francese, inglese e tedesca, ed il dott. Giulio Gortan, interprete, per la prova obbligatoria di lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione giudicatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1966
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 398

(4847)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965;

Considerato che il vice prefetto dott. Efisio Zanda è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Gustavo Gigli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Efisio Zanda.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1966
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 383

(4848)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965;

Considerato che il prof. Mario Zaccagnini è impossibilitato, per ragioni di salute, a svolgere ulteriormente le mansioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Riccardo Romita, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Mario Zaccagnini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1966
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 384

(4849)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6272 del 17 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Foggia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6272 del 17 settembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Bari;

Manzi dott. Ercole, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Foggia;

Malaguzzi Valeri prof. dott. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Grosso prof. dott. Enea, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bari;

Spina dott. Ferdinando, ufficiale sanitario, titolare del comune di Foggia.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Foggia.

Le prove d'esame avranno inizio in Bari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 24 maggio 1966

(4746) *Il medico provinciale*: MARRA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6445 del 1° ottobre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6445 del 1° ottobre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario di Foggia.

Componenti:

Marchesiello dott. Giorgio, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Foggia;

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Potenza;

Cerulli prof. dott. Giulio, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di San Severo;

De Filippis prof. dott. Vito, primario medico presso gli Ospedali riuniti di Foggia;

Santomarco dott. Michele, medico condotto titolare presso il comune di Casalnuovo Monterotaro.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Foggia.

Le prove d'esame avranno inizio in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 23 maggio 1966

Il medico provinciale: MARRA

(4745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Predosa, frazione Castelferro-Mantovana; Ponzone, frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ghiglione Pietro: Predosa, frazione Castelferro-Mantovana;

2) Garavelli Giovanni: Ponzone, frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 26 maggio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(4744)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.